

FISCO E SENTENZE

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Società tra professionisti. Per il Consiglio nazionale dei commercialisti gli iscritti in Albo devono essere almeno due terzi dei soci

Nelle Stp contano le «teste»

Interpretazione più rigorosa di quella dei notai, basata sulle quote di partecipazione

Angelo Busani

Nelle società tra professionisti (Stp) il numero dei soci professionisti (intesi come "teste") deve essere pari almeno ai due terzi del numero totale dei soci; le quote di partecipazione al capitale sociale di titolarità dei soci professionisti devono essere di entità complessiva tale da raggiungere almeno i due terzi del capitale. Lo afferma il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti in una nota del 30 aprile 2018 (prot. PO 319/2017), così nuovamente replicando quanto il Cndcec aveva espresso nella Nota prot. PO 150/2014.

La questione, estremamente controversa, si pone a causa dell'assai imperfetto testo dell'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 183/2011, per il quale «In ogni caso il numero dei soci professionisti la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». In sostanza non si capisce se la congiunzione «e» tra i professionisti considerati come "teste" (i due terzi rispetto al numero complessivo dei soci) e i professionisti

LA DIFFERENZA

Nel caso di nove partecipanti almeno sei devono essere abilitati
Con i parametri notarili si contano i diritti di voto

considerati come "quote" (i due terzi del capitale sociale) sia da intendere nel senso che entrambe queste caratteristiche devono ricorrere oppure una sola di esse sia sufficiente per costituire una Stp. È evidente che il legislatore ha inteso emanare un'unica norma,

valevole sia per le società dove i soci pesano in quanto "teste" sia per società in cui valgono per le quote di capitale: ma con il risultato che non è poi chiaro se qualsiasi tipo di Stp deve essere organizzata sia per "teste" che per "quote". Ebbene, i commercialisti si schierano, dunque, nel senso più conservativo possibile.

Una interpretazione meno rigorosa era stata invece formulata nel mondo notarile: in particolare, i notai del Triveneto (massime Q.A.9, Q.A.10 e Q.A.19) e il Consiglio nazionale del notariato (Studio n. 224/2014/D) s'erano espressi a favore di una lettura "sostanzialistica" della norma e cioè nel senso di ritenere legittima qualsiasi conformazione statutaria dalla quale, in concreto, discendesse un'incidenza dei soci professionisti per almeno i 2/3 dei voti esprimibili nelle decisioni dei soci.

Per esempio, in una Stp di no-

In sintesi

01 | IL PROBLEMA

La legge 183/2011 non dice come contare il limite dei due terzi che riserva ai professionisti nelle Stp

02 | I NOTAI

Secondo l'interpretazione data nel 2014 dal Consiglio nazionale del notariato, i due terzi vanno contati in base ai voti esprimibili nelle decisioni e quindi influiscono anche i voti "pesanti" eventualmente previsti dallo statuto

03 | I COMMERCIALISTI

Nell'interpretazione fornita ora dal Consiglio nazionale dei commercialisti, l'unico criterio che vale è il numero dei professionisti rispetto al totale dei soci

per teste ed essere titolari di una quota di capitale sociale inferiore ai due terzi del capitale stesso.

L'interpretazione del Cndcec, leggendo letteralmente la norma in questione, evidentemente va nel segno di preservare le Stp dall'essere "popolate" di non professionisti. Per la cronaca, va rammentato che la situazione è stata ulteriormente complicata - se possibile - dal fatto che la legge sulla società tra avvocati - la 247/2012, articolo 4, comma 2, lettera a) - ha introdotto in questa materia, chissà perché, un'espressione normativa analoga, ma non identica, prevedendo che «i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati» (o professionisti iscritti in altro Albo); in sostanza, agli avvocati non importano le "teste", ma l'entità delle quote di capitale e dei diritti di voto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Norme di comportamento. La guida

Il collegio dei sindaci delle quotate deve autovalutarsi

Nicola Cavalluzzo
Valentina Martignoni

Nuove norme di comportamento per i sindaci delle società quotate. È quanto prevede il documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, pubblicato in sostituzione della precedente versione del 2015.

La struttura del documento rimane invariata: ognuna delle 46 norme apre con i principi volti ad orientare e guidare il collegio nello svolgimento dell'attività, corredati dai riferimenti normativi. A supporto dei principi, seguono i criteri applicativi e i commenti.

Una delle principali novità è l'introduzione della norma Q.1.1. sull'autovalutazione del collegio. Il collegio sindacale, nella prima riunione e almeno con periodicità annuale, deve valutare l'idoneità dei componenti e l'adeguata composizione dell'organo, con riferimento ai requisiti di professionalità, competenza, onorabilità e indipendenza richiesti dalla normativa.

Deve inoltre valutare la disponibilità di tempo e di risorse ed effettuare autovalutazioni periodiche del proprio operato. Il processo di autovalutazione riguarda i singoli componenti e l'organo nella sua totalità.

Nel caso in cui il collegio riscontri carenze in ordine all'idoneità del componente o in ordine all'adeguata composizione dell'organo, il sindaco deve adottare le opportune contromisure, ovvero, rinunciare all'incarico. Deve essere data evidenza, in apposito verbale, sia delle informazioni e dei dati acquisiti ai fini dell'autovalutazione sia dei provvedimenti che il sindaco «inadeguato» intende adottare.

Il collegio, nel caso in cui ritenuto insufficiente le misure intraprese, deve deliberare la decadenza del sindaco interessato sull'attività di vigilanza.

Il Cndcec riformula inoltre le norme Q.3.5, Q.3.6 e Q.5.4, in una versione più attenta e focalizzata che il collegio debba controllare l'efficacia del sistema di controllo interno della qualità e di gestione del rischio, tenendo conto delle dimensioni e della complessità della società.

Nella norma Q.3.6 viene infatti previsto che il collegio sinda-

LA NOVITÀ

Il collegio sindacale dovrà monitorare almeno una volta l'anno l'idoneità dei componenti e adeguatazza

cale deve informare l'organo di amministrazione circa l'esito della revisione legale e trasmettergli la relazione aggiuntiva prodotta dal revisore, correlata da eventuali osservazioni.

È, inoltre, tenuto a discutere con l'organo amministrativo di revisione sulle principali questioni emerse dalla revisione legale, segnalate nella relazione aggiuntiva. Deve, poi, formulare raccomandazioni, proposte e osservazioni a corredo della relazione aggiuntiva trasmessagli dal revisore legale o dalla società di revisione all'organo di amministrazione che, peraltro, resta l'unico responsabile del processo di informativa finanziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. La mancanza di questo elemento impedisce al contribuente di verificare la correttezza della pretesa

La cartella è nulla se non c'è il calcolo degli interessi

Laura Ambrosi

La cartella che non riporta il calcolo degli interessi sul debito tributario preteso è nulla, in quanto non consente al contribuente che l'ha ricevuta di verificare la correttezza della pretesa dell'amministrazione e quindi di difendersi adeguatamente. A confermare questo interessante principio è la Cassazione con l'ordinanza 10481.

La vicenda trae origine da un accertamento per maggiore Irpef notificato ad un contribuente. L'atto impositivo veniva impugnato nel merito

e diventava successivamente definitivo, a seguito di sentenza irrevocabile.

L'agenzia delle Entrate procedeva così all'iscrizione a ruolo definitivo delle somme in questione e l'agente della riscossione notificava la cartella

LA DECISIONE

Per i giudici è necessario indicare le singole aliquote prese a base delle annualità. Non è possibile inserire solo l'ammontare globale

di pagamento, che veniva impugnata dalla contribuente.

Tra le eccezioni sollevate nel ricorso, veniva rilevato che l'atto non riportava l'indicazione dei criteri di calcolo degli interessi dovuti. Sotto questo profilo (e quindi limitatamente agli interessi) la Commissione regionale riteneva la cartella nulla. L'Agenzia ricorreva allora per cassazione lamentando, in sintesi, che non era necessaria alcuna esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi in questione per almeno due ragioni: essi sono rigidamente pre-

terminati per legge e poi la cartella viene redatta secondo un modello ministeriale che non prevede questa specificità.

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale. In particolare, secondo i giudici di legittimità, la cartella di pagamento deve motivare gli interessi maturati sul debito tributario, in quanto il contribuente deve essere in grado di verificare la correttezza del calcolo.

Il principio espresso è importante e conferma quanto

richiamo nell'atto impositivo all'articolo 20 del Dpr n. 602/73, secondo cui sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo.

Questo perché non è posta in discussione la spettanza degli interessi, ma proprio il modo con cui viene calcolato il totale riportato nella cartella.

È stato in quella circostanza ritenuto del tutto irrilevante il

calcolo dell'importo dell'imposta e delle maggiorazioni, in quanto il contribuente è tenuto a pagare l'imposta e gli interessi dovuti, e il contribuente non può contestare la correttezza del calcolo dell'imposta e degli interessi dovuti, in quanto il contribuente deve essere in grado di verificare la correttezza del calcolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DELIBERA - N. 205/18/CONS

A norma della legge n. 28 del 22/02/2000 ai sensi e per gli effetti della Delibera n. 205/18/CONS pubblicata sul sito dell'AGCOM, relativamente alle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni dirette dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali, fissate in 771 comuni per il giorno 10 giugno 2018, con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 24 giugno 2018,

Il Sole 24 ORE

la cui redazione è in Milano, Via Monte Rosa n. 91, tel. 02.30221,

DICHIARA

la propria disponibilità a pubblicare sulla predetta testata e/o allegati ad essa messaggi politici elettorali - nei tempi e nei limiti previsti dal sopraindicato provvedimento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - alle seguenti condizioni:

TARIFFE

Quotidiano:	€ 352,00 + IVA a modulo per il formato pagina intera € 400,00 + IVA a modulo per i formati inferiori
Inserti*:	€ 81.765,00 + IVA per veicolazioni nazionali Sconto del 50% sul prezzo di listino per veicolazioni regionali

Ai sensi del provvedimento del Garante si precisa:

Regime IVA: aliquota ridotta al 4% (art. 7 legge 8 aprile 2004 n. 90)

Pagamento: anticipato;
Prenotazione: entro le ore 12.00 del terzo giorno precedente la data di richiesta per la pubblicazione;
Presentazione del materiale: entro le ore 15.00 del terzo giorno precedente la data di richiesta per la pubblicazione;
Termine ultimo per la pubblicazione dei sondaggi politici ed elettorali: fino al sedicesimo giorno precedente la data delle votazioni (ossia fino al prossimo 25 maggio);

*Per le tempistiche e le modalità di prenotazioni degli inserti si prega di contattare il numero 02.3022.3003.

I messaggi politici elettorali ammessi devono riportare la dicitura "MESSAGGIO ELETTORALE" e recare indicazione del committente. Non sono previsti sconti, né si riconoscono commissioni d'agenzia.

Forme di messaggi ammessi:
- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati.

Tutte le richieste di informazioni potranno altresì essere inviate alla concessionaria di pubblicità:

IL SOLE 24 ORE S.p.A.

Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano, tel. 02.3022.3003

Presso le redazioni sopra indicate è disponibile, su richiesta, il documento analitico concernente le condizioni di prenotazione degli spazi e le tariffe per l'accesso.

Si comunica che le tariffe per le pubblicazioni online sono disponibili al seguente indirizzo: <http://www.system24.ilssole24ore.com/it/digital/tariffe-elettorali/>

WWW.ANTERITALIA.ORG

SALVIAMO

IL RESPIRO DELLA TERRA

QUALITÀ DELL'ARIA?

La ricerca epocale di ANTER rompe il silenzio sui rischi DELL'INQUINAMENTO sulla salute dei bambini esposti a smog e polveri sottili

FUORI E DENTRO CASA

io VOGLIO LE RINNOVABILI!

Main Sponsor

NIWG

ENERGIA SEMPRE E SOLO RINNOVABILE

RICERCA SCIENTIFICA TOUR

08/05 - Parma || 09/05 - Salerno || 10/05 - Pomezia